
| Versione | Revisione | Emissione | Sez | Titolo | Pagina |
|----------|-----------|------------|-----|--|--------|
| 00 | 00 | 26.09.2017 | 00 | Regolamento per l'elezione del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari e dei Consigli Regionali | 1 di 9 |

Regolamento per l'elezione del Consiglio dell'Ordine Nazionale e dei Consigli Regionali dei Tecnologi Alimentari

| Versione | Revisione | Emissione | Sez | Titolo | Pagina |
|----------|-----------|------------|-----|--|--------|
| 00 | 00 | 26.09.2017 | 00 | Regolamento per l'elezione del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari e dei Consigli Regionali | 2 di 9 |

| | |
|--|---|
| 1.0 - ELEZIONI DEI CONSIGLI | 3 |
| 1.1 - Regolamento per l'elezione del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari | 3 |
| 1.1.1 Requisiti dei candidati..... | 3 |
| 1.1.2 Modalità di candidatura..... | 3 |
| 1.1.2 Modalità di votazione..... | 4 |
| 1.2 - Regolamento per l'elezione del Consiglio Regionale | 5 |
| 1.2.1 Requisiti dei candidati..... | 6 |
| 1.2.2 Modalità di candidatura..... | 6 |
| 1.2.3 Modalità di votazione..... | 6 |
| 1.2.3.1 - Votazione presso il seggio elettorale..... | 7 |
| 1.2.3.2 - Votazione per corrispondenza: consegna brevi manu.... | 7 |
| 1.2.3.3 - Votazione per corrispondenza: invio per raccomandata con ricevuta di ritorno..... | 7 |
| Allegato 1 - Scheda votazione candidati al Consiglio Nazionale (Ministero) | 8 |
| Allegato 2 - Scheda votazione Consiglio Regionale..... | 8 |
| Allegato 3 - Ricevuta di ritiro busta votazione..... | 8 |
| Allegato 4 - Ricevuta di consegna busta votazione..... | 8 |
| Allegato 5 - Lettera comunicazione elezioni..... | 8 |
| Allegato 6 - Comunicazione candidatura..... | 8 |

| Versione | Revisione | Emissione | Sez | Titolo | Pagina |
|----------|-----------|------------|-----|---|--------|
| 00 | 00 | 26.09.2017 | 00 | Regolamento per l'elezione del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari e dei Consigli Regionali | 3 di 9 |

1.0 - ELEZIONI DEI CONSIGLI

1.1 - Regolamento per l'elezione del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari

Le elezioni sono indette dopo comunicazione al Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari da parte del Ministero di Giustizia. In seguito la segreteria comunica agli Ordini Regionali di designare i membri del Consiglio Nazionale. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei tecnologi alimentari rimane in carica tre anni ed è rinnovabile. Per quanto non descritto nei punti che seguono si rimanda al D.P.R. 293/99.

1.1.1 Requisiti dei candidati.

I candidati all'elezione del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari devono possedere i seguenti requisiti:

- a)** il candidato, dipendente pubblico o privato o che abbia richiesto l'esonero dalla formazione continua e non abbia l'obbligo di stipula di apposita polizza assicurativa professionale, deve essere in regola con il pagamento della quota annuale come da Legge 59/1994, art. 13, comma 1 lettera L;
- b)** il candidato libero professionista deve essere in regola sia con la quota annuale sia con la formazione continua (Bollettino ufficiale Ministero della Giustizia n. 24, art. 2, comma 2), sia con la stipula della polizza assicurativa (D.P.R. 137/2002, art. 5, comma 1);
- c)** il candidato deve avere 10 anni di iscrizione all'albo e non avere riportato condanne penali e provvedimenti disciplinari.

1.1.2 Modalità di candidatura .

Tutti i Tecnologi Alimentari iscritti all'Albo possono essere eletti, salvo i casi di ineleggibilità previsti dalle norme vigenti, in modo particolare:

- a)** chi non è in regola con il contributo di iscrizione annuale;
- b)** chi non è in regola con i crediti formativi annuali;
- c)** chi non è in possesso di regolare polizza professionale;

| Versione | Revisione | Emissione | Sez | Titolo | Pagina |
|----------|-----------|------------|-----|---|--------|
| 00 | 00 | 26.09.2017 | 00 | Regolamento per l'elezione del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari e dei Consigli Regionali | 4 di 9 |

d) chi ha commesso abusi e quindi è sanzionabile come da Capo V art. 31 - 44 Legge 18 gennaio, n. 59.

I Tecnologi Alimentari iscritti all'Albo che intendono segnalare agli elettori la loro candidatura, possono farne dichiarazione scritta da presentare personalmente al Presidente del Consiglio o attraverso P.E.C. oppure raccomandata con ricevuta di ritorno, che la controfirma e la tiene affissa *presso la bacheca del Consiglio dell'Ordine*. In tale dichiarazione vanno riportati I seguenti dati: nome, cognome, iscrizione all'ordine e dichiarazione di rispetto dei requisiti su menzionati.

Possono essere formate liste predisposte con nominativi di candidati disponibili a segnalare la loro candidatura. Le liste devono contenere i nominativi e devono essere predisposte in ordine alfabetico, salvo l'eventuale Capolista. Tali liste, sottoscritte dai candidati ivi inseriti, sono depositate da parte del Capolista, che attesta altresì la veridicità delle sottoscrizioni nei termini e con le modalità previste dalla Legge. Le liste che, non dovranno contenere alcun simbolo o motto, verranno numerate in numero progressivo con riferimento alla data del deposito.

Il Consiglio, raccolte e numerate tutte le dichiarazioni, procede alla redazione e affissione di avviso recante l'indicazione in ordine alfabetico dei Tecnologi Alimentari disponibili a rivestire l'incarico di Consigliere dell'Ordine, nonché, ove presentate, delle liste secondo la numerazione attribuita dal deposito.

La propaganda elettorale deve essere svolta con modalità consone al decoro e alla dignità professionale. I Tecnologi Alimentari, dopo aver comunicato al Consiglio la loro disponibilità, potranno segnalare la loro candidatura agli elettori mediante l'invio o la distribuzione di lettere o per posta elettronica in ogni caso, con gli inderogabili principi di dignità e di decoro che disciplinano la professione.

Non è ammessa alcuna forma di propaganda elettorale nel corso delle operazioni di voto. Non è possibile utilizzare i social

| Versione | Revisione | Emissione | Sez | Titolo | Pagina |
|----------|-----------|------------|-----|--|--------|
| 00 | 00 | 26.09.2017 | 00 | Regolamento per l'elezione del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari e dei Consigli Regionali | 5 di 9 |

media per pubblicizzare le candidature o fare propaganda elettorale.

1.1.3 Modalità di votazione

Per la designazione dei membri del Consiglio dell'Ordine Nazionale, il consiglio di ogni ordine regionale elegge un candidato ogni cinquanta iscritti o frazione di cinquanta. Il candidato può anche essere scelto fra gli iscritti di altri ordini regionali della categoria. In caso di parità di voti è preferito il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il più anziano per età. La designazione ha luogo non prima del trentesimo e non dopo il quindicesimo giorno antecedente la data di scadenza del consiglio dell'ordine nazionale in carica. Si intendono designati a membri del consiglio nazionale i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si applica la disposizione di cui al comma 1 dell'art. 23 della Legge 59/1994. Ogni ordine, dopo avere effettuato un consiglio abbina il numero di voti disponibili per i candidati prescelti. In caso di candidati che compongono il Consiglio Regionale, gli stessi si astengono dal voto. Dopo tali operazioni il Consiglio dell'Ordine comunica il risultato della votazione, a mezzo PEC al Ministero di Giustizia (protdag@giustiziacert.it), su format inviato dal Ministero di Giustizia (allegato 1). Il Ministero di Giustizia convocherà la commissione permanente precedentemente nominata e composta da cinque professionisti. La commissione, verificato il rispetto dei termini e la regolarità delle operazioni elettorali, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Ministero di Giustizia.

La carica di membro del Consiglio dell'Ordine Nazionale è incompatibile con quella di membro del consiglio di un Ordine Regionale, pertanto qualora un membro dell'ordine regionale sia eletto, è d'obbligo la dimissione dalla carica regionale prima dell'insediamento al Nazionale.

| Versione | Revisione | Emissione | Sez | Titolo | Pagina |
|----------|-----------|------------|-----|--|--------|
| 00 | 00 | 26.09.2017 | 00 | Regolamento per l'elezione del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari e dei Consigli Regionali | 6 di 9 |

1.2 - Regolamento per l'elezione del Consiglio Regionale

Le elezioni del Consiglio Regionale dell'Ordine sono indette dopo comunicazione da parte del Ministero di Giustizia che indica la data massima entro il quale espletare le operazioni di voto. Dopo aver ricevuta la comunicazione del Ministero di Giustizia, il Presidente convoca un consiglio dove verranno deliberate le date della prima e della seconda convocazione, dando mandato al segretario di stampare le schede elettorali, contenenti il timbro dell'ordine e la sigla del segretario dell'Ordine o di un consigliere a ciò specificamente da questi delegato. Le schede con l'avviso di convocazione dell'assemblea saranno inviate agli elettori unitamente, o con spedizione separate o saranno ritirate dagli iscritti presso la sede dell'Ordine. In quest'ultimo caso in concomitanza del ritiro della scheda, l'iscritto riceverà doppia copia di ricevuta di ritiro (allegato 3) da firmare. Una copia rimarrà all'Ordine, verrà protocollata e sarà depositata nel plico degli atti finali delle elezioni per eventuali verifiche degli organi competenti; l'altra copia sarà consegnata all'iscritto.

Il Consiglio Regionale dell'Ordine dei tecnologi alimentari rimane in carica tre anni ed è rinnovabile. Per quanto non descritto nei punti che seguono si rimanda al D.P.R. 293/99.

1.2.1 Requisiti dei candidati.

I candidati all'elezione dell'Ordine Regionale devono possedere i seguenti requisiti:

- a)** il candidato, dipendente pubblico o privato o che abbia richiesto l'esonero dalla formazione continua e non abbia l'obbligo di stipula di apposita polizza assicurativa professionale, deve essere in regola con il pagamento della quota annuale come da Legge 59/1994, art. 13, comma 1 lettera L;
- b)** il candidato libero professionista deve essere in regola sia con la quota annuale sia con la formazione continua (Bollettino ufficiale Ministero della Giustizia n. 24, art. 2, comma 2), sia con la stipula della polizza assicurativa

| Versione | Revisione | Emissione | Sez | Titolo | Pagina |
|----------|-----------|------------|-----|--|--------|
| 00 | 00 | 26.09.2017 | 00 | Regolamento per l'elezione del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari e dei Consigli Regionali | 7 di 9 |

(D.P.R. 137/2002, art. 5, comma 1;

- c)** il candidato deve avere 5 anni di iscrizione all'albo e non avere riportato condanne penali e provvedimenti disciplinari e avere le caratteristiche riportate nel paragrafo 1.1.2.

Il Consiglio in ottemperanza dell'art. 6 del DPR 283/99 comunica a tutti gli iscritti la data delle nuove elezioni e invia contestualmente i requisiti di candidabilità e ne verificate l'attendibilità.

1.2.2 Modalità di candidatura.

Vedi paragrafo 1.1.2

1.2.3 Modalità di votazione

Per semplificare quanto riportato nell'art. 6 del D.P.R. 283/99, si riportano le seguenti modalità di votazione:

- votazione presso il seggio elettorale;
- votazione con consegna brevi manu della busta prima del giorno delle elezioni;
- votazione per corrispondenza.

Il voto viene espresso per mezzo della scheda nella quale l'elettore indica i nomi dei candidati da eleggere. Nel caso di schede recanti un numero di voti superiore a quello dei consiglieri da eleggere, verranno ritenuti validi i nomi dal primo fino a quello corrispondente al numero di candidati da eleggere. Non è ammesso il voto per delega.

1.2.3.1 - Votazione presso il seggio elettorale

L'elettore si presenta presso il seggio elettorale con regolare documento d'identità. Dopo aver effettuato il riconoscimento ed apposta la firma sull'elenco dei votanti aventi diritto, l'iscritto effettua la votazione nell'apposita zona adibita al voto segreto e depone la scheda piegata nell'urna.

| Versione | Revisione | Emissione | Sez | Titolo | Pagina |
|----------|-----------|------------|-----|--|--------|
| 00 | 00 | 26.09.2017 | 00 | Regolamento per l'elezione del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari e dei Consigli Regionali | 8 di 9 |

1.2.3.2 - votazione per corrispondenza: consegna brevi manu

È ammesso il voto per corrispondenza brevi manu, in tal caso l'elettore consegna personalmente, al consiglio dell'ordine, non più tardi del giorno che precede le elezioni, la scheda (allegato 2) piegata in modo da non rendere visibile il voto espresso, in busta chiusa sulla quale appone la dicitura "votazione per l'elezione del consiglio dell'ordine di ... anno ..." e la fotocopia del documento di identità da firmare in presenza di chi riceve la busta. Inoltre l'elettore apporrà, sui lembi di chiusura della busta contenente la scheda elettorale e il documento firmato, ulteriore firma a conferma dell'integrità della stessa. Dell'avvenuta ricezione della scheda viene rilasciata apposita ricevuta consegna (allegato 2). Il giorno fissato per le elezioni il presidente del Consiglio dell'Ordine, che ha custodito sotto la propria responsabilità le buste ricevute, subito dopo l'apertura delle votazioni consegna al presidente del seggio le buste contenenti le schede di coloro che hanno votato per corrispondenza. Il presidente del seggio, dato atto a verbale di aver ricevuto le buste, dopo averne verificato e fatto constatare l'integrità, apre le buste, ne estrae le relative schede e, senza dispiegarle, le depone nell'urna.

1.2.3.3 - votazione per corrispondenza: invio per raccomandata con ricevuta di ritorno.

È ammesso il voto per corrispondenza. Nel caso di voto per corrispondenza l'elettore fa pervenire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, al consiglio dell'ordine, non più tardi del giorno che precede la prima convocazione dell'assemblea per le elezioni, la scheda piegata in modo da non rendere visibile il voto espresso, in busta chiusa sulla quale appone la dicitura "votazione per l'elezione del consiglio dell'ordine di ... anno ..." all'interno di una seconda busta contenente la fotocopia del documento di identità firmata e autenticata da ufficiale giudiziario e/o da organo preposto.

| Versione | Revisione | Emissione | Sez | Titolo | Pagina |
|----------|-----------|------------|-----|--|--------|
| 00 | 00 | 26.09.2017 | 00 | Regolamento per l'elezione del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari e dei Consigli Regionali | 9 di 9 |

Allegato 1 - Scheda votazione candidati al Consiglio Nazionale (Ministero)

Allegato 2 - Scheda votazione Consiglio Regionale

Allegato 3 - Ricevuta di ritiro busta votazione

Allegato 4 - Ricevuta di consegna busta votazione

Allegato 5 - Lettera comunicazione elezioni

Elaborato da:

Serena Pironi, segretario del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari
Laura Mongiello, presidente Ordine dei Tecnologi Alimentari Basilicata e Calabria
Daniele Romano, presidente Ordine dei Tecnologi Alimentari OTA Sicilia e Sardegna
Salvatore Velotto, presidente Ordine dei Tecnologi Alimentari OTA Campania e Lazio

Approvata dal Consiglio dell'Ordine Nazionale con

Delibera n. 3 del 01/12/2017

Protocollo n. 98 del 22/12/2017